

d) che il reddito imponibile annuo dell'intero nucleo familiare, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è il seguente (**non indicare valore ISE o ISEE**):

€	(cifre)	(lettere)
---	---------	-----------

e) che nel proprio nucleo familiare sono presenti:

soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (**allegare certificato**) in numero di _____;

e/o soggetti ultrasessantacinquenni in numero di _____

e che pertanto ha diritto all'elevazione del reddito massimo nella misura del 25%.

f) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per l'alloggio di cui sopra, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro di
al n° in data da cui risulta: data inizio locazione..... data
scadenza e durata del contratto

(**allegare copia contratto o ricevuta tassa di registrazione annuale**);

che il **canone mensile di locazione**, al netto degli oneri accessori, ammonta a €. _____

(allegare ultima **quietanza di pagamento**)

g) che l'appartamento di civile abitazione oggetto di locazione è iscritto al N.C.E.U. e non è classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (**vd. Foglio Istruzioni**);

h) che nei propri confronti è stato/non è stato (*barrare l'affermazione non vera*) emesso provvedimento di rilascio dell'immobile (*sfratto*);

i) di non aver usufruito o fatto richiesta di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità del presente contributo;

j) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, come indicato nel presente modulo di domanda, **non sonotitolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nel territorio comunale che sia adeguato (vd. Foglio Istruzioni)** alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni.

k) **di non essere o** **di essere percettore del Reddito di cittadinanza** (di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26) dal mese di anno; in caso di fruizione di Reddito di cittadinanza i contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

l) **di non aver fruito di altri contributi pubblici a qualunque titolo relativi al rimborso del canone di locazione;**

Si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.
4.

La/Il sottoscritta/o, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo da me richiesto, potranno essere eseguiti controlli tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

La/Il sottoscritta/o è informato del fatto che i requisiti come sopra dichiarati dovranno permanere per il periodo complessivo del contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio qualsiasi variazione concernente la presente dichiarazione, a pena di esclusione dalle graduatorie e decadenza dal contributo, oltre ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura dell'omissione stessa.

Con la sottoscrizione della presente, si presta consenso al trattamento di dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

COMUNE DI PESCOLANCIANO - INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 E del REGOLAMENTO(UE) 2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, le forniamo le seguenti informazioni:

- Titolare del Trattamento è il Comune di PESCOLANCIANO;
- Responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Vendettuoli;
- l'incaricato al trattamento dei dati è il responsabile del procedimento cui i dati richiesti afferiscono.

I dati da Lei sopra forniti verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e concernenti il procedimento amministrativo cui si riferisce l'istanza da Lei sottoscritta.

Il conferimento dei dati costituisce onere ad ottenere il richiesto intervento; l'eventuale Suo rifiuto a fornire i dati comporterà l'impossibilità a procedere all'erogazione dell'intervento richiesto.

(la mancata sottoscrizione dell'informativa non consentirà la lavorazione della domanda)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo al trattamento anche operatori di cui l'Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta.

Pescolanciano, li _____

(firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ

FOGLIO NOTIZIE

Composizione del nucleo familiare: si riporta l'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

Art. 1-bis

Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."

Reddito: il dichiarante dovrà indicare il **reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti** i componenti del nucleo familiare. I redditi IRPEF di riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali.

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*)

(*) vedasi nota all'articolo 49

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata

dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (**)

...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

ATTENZIONE: AI FINI DEL PRESENTE INTERVENTO NON ASSUME RILIEVO IL VALORE ISEE DI CUI ALLA RELATIVA ATTESTAZIONE.

Invalidità: nel caso in cui venga dichiarata la condizione di handicap psicofisico di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 o di invalidità superiore al 66%, dovrà essere allegata alla domanda la documentazione rilasciata dalla competente A.S.L.

Titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare: ai sensi dell'art.2 lett.

c) della L.R. n. 12/98 si ritiene adeguato alle esigenze del nucleo familiare l'alloggio la cui superficie utile sia:

- **non inferiore a mq. 45 per nuclei familiari composti da una o due persone;**
- **non inferiore a mq. 55 per nuclei familiari composti da tre persone;**
- **non inferiore a mq. 70 per nuclei familiari composti da quattro persone;**
- **non inferiore a mq. 85 per nuclei familiari composti da cinque persone;**
- **non inferiore a mq. 95 per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.**

Pertanto, la titolarità da parte del richiedente o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare anagrafico, di un diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nel territorio comunale che sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare come sopra definito è motivo di esclusione dal contributo.

Classificazione N.C.E.U. dell'immobile locato: non possono accedere ai contributi i conduttori di alloggi di categoria A1 (abitazione signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi architettonici o storici). La categoria dell'alloggio occupato, se non si evince dal contratto di locazione, va richiesta al proprietario dello stesso.
